



[Torna alla pagina precedente](#)

Publicato il 14/02/2017

**N. 00110/2017 REG.PROV.COLL.**  
**N. 00878/2016 REG.RIC.**



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  
Emilia Romagna**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 878  
del 2016, proposto da:

**[REDACTED]**, rappresentato e difeso  
dall'avv. Nicola Laghi, domiciliato ex art.  
25 cpa presso la Segreteria Tar in Bologna,  
Strada Maggiore 53;

***contro***

Ministero dell'Interno, Questura di  
Ravenna, in persona del legale  
rappresentante p.t., rappresentati e difesi  
per legge dall'Avvocatura Distrettuale di  
Bologna, anche domiciliataria in Bologna,  
via Guido Reni 4;

*per l'annullamento*

del provvedimento di rifiuto della richiesta di permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti emesso il 22 luglio 2016 dalla Questura di Ravenna;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2017 il dott. Ugo De Carlo e uditi per l'Amministrazione l'avv. Laura Paolucci;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ~~ricorrente~~ impugnava il diniego di concessione del permesso per soggiornanti di lungo periodo motivato sulla base dell'esistenza di una sentenza di condanna per il reato di lesioni.

Nell'unico motivo di ricorso si sottolinea il fatto che detta sentenza non sia ostativa all'ottenimento della c.d. "carta di soggiorno"; né tanto meno da essa può desumersi che il ricorrente sia un soggetto

socialmente pericoloso ai sensi del D.lgs. 159/2011. Ciò che fonda il giudizio di pericolosità sociale è il concetto di abitudine nel tenere una condotta contraria alle norme della corretta convivenza. Non può certo una singola condanna, peraltro per fatti del 2006 possa essere ritenuta sintomatica di pericolosità sociale.

Nella motivazione del provvedimento impugnato non si trova alcuna motivazione ulteriore ai fini di dimostrare la pericolosità sociale del ricorrente.

Inoltre va tenuto presente il secondo periodo dell'art. 9, comma 4, T.U. Imm. prevede che " Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il Questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero".

Il ricorrente risiede regolarmente in Italia da molti anni e, da sempre lo stesso ha mantenuto un'occupazione stabile, indice di un radicamento molto forte con il territorio italiano.

Il Ministero dell'Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 21.12.2016 veniva richiesto con ordinanza istruttoria

alla Questura di Ravenna di fornire ogni elemento posto a fondamento del provvedimento.

Il ricorso è fondato.

La tesi dell'Amministrazione, sostenuta nella nota trasmessa in risposta all'ordinanza istruttoria, è erronea.

L'art. 9, comma 4, T.U. Imm. afferma che non può essere concesso il permesso per soggiornanti di lungo periodo a persone pericolose socialmente: ai fini della valutazione della pericolosità si deve tener conto di eventuali condanne per reati per i quali è possibile l'arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza di reato.

Pertanto la condanna subita dal ricorrente per un reato commesso nel 2006 e di non particolare allarme sociale non presenta alcun carattere di ostatività ai fini della concessione del permesso in questione.

La Questura di Ravenna dovrà procedere al riesame della richiesta tenendo conto di quanto appena affermato nella presente sentenza, dovendo verificare con un giudizio in concreto se sussista o meno la pericolosità sociale del ricorrente.

Il provvedimento impugnato va, pertanto, annullato e le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Ministero dell'Interno al rifondere le spese di giudizio che liquida in € 2.000 oltre accessori ed alla restituzione del contributo unificato ove versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Umberto Giovannini, Consigliere

Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Ugo De Carlo**

**IL PRESIDENTE**

**Giuseppe Di Nunzio**

**IL SEGRETARIO**

